

Documento di consultazione n. 9/2023

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO CONCERNENTE MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO IVASS N. 40 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE ASSICURATIVA E RIASSICURATIVA DI CUI AL TITOLO IX (DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI DISTRIBUZIONE) DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE E AL REGOLAMENTO IVASS N. 41 DEL 2 AGOSTO 2018, RECANTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI INFORMATICA, PUBBLICITA' E REALIZZAZIONE DI PRODOTTI ASSICURATIVI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 - CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.

Legenda

Nella riga "Commentatore" i singoli soggetti dovranno inserire la loro denominazione (anche in forma abbreviata).

Nella riga "Osservazioni generali" i singoli soggetti potranno inserire commenti di carattere generale.

Nelle colonne "Articolo", "Comma" e "Lettera" andranno inseriti, rispettivamente, l'articolo, il comma e la lettera cui si riferisce l'osservazione e la proposta di modifica. Nel caso in cui il commento riguardi gli Allegati, andranno invece inseriti il nome dell' "Allegato" e la "Sezione" dello stesso cui il commento si riferisce.

Nella colonna "Osservazioni e proposte" andranno inserite le osservazioni specifiche e le proposte di modifica.

Commentatore		GAAV - Gruppo Agenti Allianz Viva	
Osservazioni generali			
Articolo/Allegato	Comma/Sezione	Lettera	Osservazioni e proposte
Art. 1, comma 1, Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018	Art. 56 comma 3 bis		La norma in commento prevede che <i>"I distributori riesaminano il contenuto delle informazioni previste dal comma 1, ogniqualvolta intervengano cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano e, comunque, con cadenza di almeno dodici mesi"</i> . Al riguardo, con l'obiettivo di semplificare e razionalizzare gli oneri organizzativi e adempimenti in capo al distributore e tenuto conto dei principi di semplicità

			chiarezza, tutela del cliente soprattutto in relazioni alle operazioni compiute con l'intermediario, si propone una revisione con cadenza di dodici mesi tramite apposita dichiarazione dell'intermediario da indirizzare a tutte le Imprese preponenti alla fine di ogni esercizio (entro il 15 gennaio dell'esercizio successivo) in cui il distributore dichiara: ▪ Relativamente al MUP: -di avere effettuato la revisione; -che non sono intervenute variazioni -che sono intervenute variazioni e si è provveduto a formalizzarle ▪ Relativamente alla polizza RC professionale: -di aver provveduto al rinnovo ▪ Relativamente al pagamento del contributo annuale di vigilanza -di aver ottemperato al pagamento
Allegato 3 (e Allegato 4)	SEZIONE VII		Al fine di implementare le informazioni concernenti gli strumenti a tutela del contraente si suggerisce di specificare, nella sezione in commento, l'obbligo, incombente sugli intermediari, di cui alla Parte IV-Titolo I-in materia di formazione ed aggiornamento, specificando che <i>"tutti gli intermediari di cui all'art. 86 co. 1 Reg. IVASS n. 40/2018, oltre che i soggetti iscritti nelle sezioni A e B del RUI sono tenuti a sostenere un aggiornamento professionale a cadenza annuale pari almeno a complessive 30 ore e, con riguardo alla rete distributiva diretta, in occasione dell'immissione in commercio di nuovi prodotti da distribuire"</i>.
Allegato 3 (e Allegato 4)	SEZIONE I		Si chiede di valutare se istituire l'obbligo per l'intermediario di affiggere e pubblicare sul sito web l'elenco completo dei soggetti che per conto del medesimo svolgono attività di intermediazione, specificando se l'attività viene svolta esclusivamente "intra moenia" ovvero anche all'esterno e specificando l'eventuale numero RUI degli iscritti.
Allegato 3 (e Allegato 4)	SEZIONE I		Ai fini di una maggiore tutela e trasparenza della clientela, si propone di inserire anche i dati identificativi (compresi gli estremi R.U.I.) del responsabile dell'attività di distribuzione nel caso di società di intermediazione.
Allegato 3	SEZIONE V		Ai fini del contenimento delle informazioni da fornire al contraente che potrebbero essere ridondanti, si suggerisce di eliminare l'obbligo del distributore

			di indicare "nel caso di polizze r.c. auto, la misura delle provvigioni percepite" dalle imprese per conto di cui opera.
Art. 1, co. 1, Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018	Art. 56 comma 3 bis		Si chiede di precisare cosa si intende con l'espressione " <i>cambiamenti che incidono o potrebbero incidere significativamente sulle informazioni che vi figurano</i> ", chiarendo i parametri di significatività dei cambiamenti sopradetti.
Art. 1, co. 1, Regolamento IVASS n. 40 del 2 agosto 2018	Art. 68-bis commi 1 e 2		Si propone di espungere dai riferimenti normativi presenti sia al comma 1 che al comma 2 dell'articolo in commento il riferimento all'art. 58, comma "4 bis" poiché trattasi di disposizione annullata dalla sentenza TAR Lazio, Roma, Sez. II-ter, 23 giugno 2021, n. 7459.
Art. 1, co. 1 Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018	Art. 68-bis comma 2-bis		Al fine di evitare incertezze interpretative, si suggerisce di meglio dettagliare le casistiche nelle quali, ai sensi del co. 2 bis dell'articolo in commento, la pubblicazione delle informazioni previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 sia da considerarsi "pertinente".
Art. 1, co. 1 Regolamento n. 40 del 2 agosto 2018	Art. 68-ter comma 3-bis		Si invita l'Istituto a specificare in quali termini ai sensi del comma 3-bis le informazioni da includere nell'informativa di cui al comma 3 previste dai Regg. (UE) 2019/2088, 2020/852 e 2022/1288 siano da considerarsi " <i>pertinenti</i> ".
Allegato 3 (e Allegato 4)			Nell'introduzione è indicato che "<i>Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)</i>". Si suggerisce, a fini di maggior chiarezza nel perimetro applicativo della norma, la seguente integrazione (evidenziata in grassetto): <i>"Il distributore ha l'obbligo di consegnare/trasmettere al contraente il presente Modulo, prima della sottoscrizione della proposta o del contratto di assicurazione. Il documento può essere fornito con modalità non cartacea se appropriato rispetto alle modalità di distribuzione del prodotto assicurativo e il contraente lo consente (art. 120-quater del Codice delle Assicurazioni private)".</i>

Allegato 3 (e Allegato 4)	SEZIONE I		Al punto e. (" <i>indicazione dell'indirizzo del sito internet attraverso cui opera</i> "), per evitare incertezze interpretative, si suggerisce di ripristinare la parola " <i>ove esistente</i> ".
Allegato 3 (e Allegato 4)	SEZIONE I		Al riguardo, sempre in riferimento al punto e), si chiede all'Istituto conferma se deve essere riportato il sito nel quale l'intermediario promuove o svolge l'attività.
Allegato 3 (e Allegato 4)	SEZIONE IV		Sembra che sia stato erroneamente inserito il riferimento all'articolo 119-ter comma 7 (" <i>(...) ogni altra informazione utile a garantire il rispetto delle regole di trasparenza previste dall'art. 119-ter, comma 7 del Codice delle Assicurazioni private</i> ") in luogo dell'art. 119-bis. comma 7 del CAP.